



Comando Provinciale
Guardia di Finanza - _____

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NONCHE' DEI NUCLEI STORICI O URBANI DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DI CUI AGLI ARTICOLI 20-SEXIES E 20-OCTIES DEL D.L. 61/2023

e

**il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di _____
nella persona del Comandante Provinciale, _____**

di seguito indicate congiuntamente quali "Parti",

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*";

VISTO l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*";

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante "*Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449*", e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

	
Comando Provinciale Guardia di Finanza -	

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto 3 maggio 2023 con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della regione Emilia-Romagna;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

	
Comando Provinciale Guardia di Finanza - _____	

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, in particolare, gli articoli 20-*sexies* e 20-*octies*;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella G.U.R.I. n. 136 del 13 giugno 2023;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella G.U.R.I. n. 141 del 19 giugno 2023;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella G.U.R.I. n. 151 del 30 giugno 2023;

VISTE le ordinanze nn. _____ in data _____ e in data _____ del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante il “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;

CONSIDERATO che costituisce preminente interesse delle Parti firmatarie il rafforzamento delle azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa e delle fasi progettuali ed attuative relative all’utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi condotta illecita, da conseguire attraverso la garanzia di più elevate soglie di deterrenza rispetto ai suddetti fenomeni;

CONSIDERATO che le Parti, nell’ambito delle rispettive responsabilità istituzionali, intendono avviare una collaborazione finalizzata a garantire il conseguimento dell’interesse pubblico comune sotteso al contesto in argomento,

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, rafforzando il sistema di monitoraggio e vigilanza con riguardo all’esecuzione di opere pubbliche o di servizi di cui alle ordinanze, emanate dal Commissario straordinario o di futura emanazione, che disciplinano i criteri, le modalità,

	
Comando Provinciale Guardia di Finanza - _____	

e i termini per la determinazione e la erogazione dei contributi di cui agli artt. 20-*sexies* e 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100 (di seguito denominato “decreto-legge”), in modo da prevenire e contrastare ogni condotta illecita lesiva degli interessi economici e finanziari pubblici.

2. In particolare è interesse comune delle Parti firmatarie implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale Forza di Polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, al fine di prevenire, individuare e contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche, frodi, casi di corruzione, conflitti d’interesse e doppi finanziamenti nell’esecuzione di contratti pubblici e ogni altra attività illecita posta in essere con riguardo all’utilizzo delle risorse finanziarie erogate ai sensi degli artt. 20-*sexies* e 20-*octies* del Decreto Legge n. 61/2023.
3. La Guardia di Finanza è Parte della presente intesa in ragione del vigente Protocollo relativo ai rapporti di collaborazione con il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Articolo 2 (Referenti)

1. Nel quadro di quanto definito nell’articolo 1, i referenti per l’attuazione del presente accordo sono:
 - a. per _____;
 - (1) sul piano programmatico, il _____;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure il _____;
 - b. per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, che ai fini esecutivi si avvarrà dei dipendenti Reparti operativi:
 - (1) sul piano programmatico, il _____;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Comandante _____ del _____.

Articolo 3 (Modalità esecutive)

1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza e il disposto dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, le parti contraenti:
 - a. comunicano, periodicamente, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, e in particolare l’elenco degli interventi / misure / progetti esecutivi ammessi a finanziamento specificando, per ogni iniziativa finanziata, il relativo C.U.P. (Codice Unico del Progetto), il CIG identificativo del progetto e l’indicazione della

	
Comando Provinciale Guardia di Finanza -	

missione, componente, misura, investimento e sub-investimento di riferimento, unitamente:

- per ciascun progetto finanziato:
 - ✓ l'ammontare dei finanziamenti pubblici complessivamente concessi;
 - ✓ la descrizione della progettualità con la specificazione dell'oggetto delle prestazioni e delle opere da realizzare;
 - ✓ il soggetto aggiudicatario;
 - ✓ data di avvio e data di fine intervento;
 - ✓ l'individuazione anagrafica dell'intera filiera delle imprese interessate al progetto, tra cui contraenti generali, appaltatori, subappaltatori, altri soggetti economici comunque ricompresi nella progettazione e/o nell'esecuzione dell'opera, compresi i servizi di consulenza;
 - ✓ la localizzazione dei cantieri;

b. segnala, in modo motivato, le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;

c. fornisce *input* informativi qualificati su anomalie, elementi di rischio o di pericolosità per la corretta realizzazione dell'investimento di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria;

d. potrà consentire, secondo modalità che saranno in tal caso concordate con separata convenzione tecnica, il collegamento a proprie banche dati, prevedendo misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle finalità perseguite e, per i dati personali, adeguate ai rischi presentati dal trattamento;

I dati di cui sopra verranno comunicati sia con riguardo agli interventi gestiti direttamente, che per quelli avviati indirettamente, tramite parti terze, tra cui enti e società partecipate o loro concessionarie e/o esercenti pubblici servizi.

La Guardia di Finanza, se ritenuto opportuno, potrà richiedere elementi di dettaglio circa i progetti e gli incentivi di cui sopra avanzando formale richiesta al Referente per il coordinamento delle attività in forza alla singola Parte firmataria interessata di cui al precedente art. 2, che si impegna a riscontrare tale richiesta con ogni possibile urgenza.

2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:

a. potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio delle Parti contraenti, dello Stato e dell'Unione europea;

	
Comando Provinciale Guardia di Finanza -	

- b. assicura, se del caso, il raccordo informativo e cura l'interessamento, per le eventuali attività operative, dei Reparti del Corpo territorialmente competenti nello sviluppo di indagini, accertamenti e controlli;
 - c. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalerà alle Parti contraenti, laddove necessario per svolgimento dei loro compiti istituzionali, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. Le Parti, a loro volta, comunicheranno al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.
3. La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti sarà effettuata con cadenza _____ a partire dal _____, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti recapiti:
- a. _____: @pec.it;
 - b. Comando Provinciale Guardia di Finanza: _____@pec.gdf.it.

In caso di segnalazione o di trasmissione di dati caratterizzati da particolari esigenze e/o vincoli di riservatezza, i Referenti per il coordinamento operativo di cui al precedente articolo 2 potranno concordare altre modalità, più dirette di scambio informativo.

Articolo 4

(Ulteriori aspetti della collaborazione)

Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e riunioni tra i Dirigenti responsabili del settore, i Responsabili delle istruttorie amministrative e i rappresentanti dei Reparti operativi della Guardia di Finanza competenti per territorio per illustrare con maggiore dettaglio, fornendo ogni documentazione utile allo scopo, le eventuali anomalie segnalate di cui all'art. 3 punto 1. lett. c. anche con specifico riguardo a presunte irregolarità relative alla effettività delle operazioni commerciali attestata nei documenti di spesa prodotti o alla manodopera utilizzata.

Articolo 5

(Riservatezza e divulgazione dei dati)

1. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, del D. Lgs. n. 101/2018, del D. Lgs. n. 51/2018 e del d.P.R. n. 15/2018.
2. I dati oggetto di scambio tra le parti devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

	
Comando Provinciale Guardia di Finanza -	

3. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how* e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del presente protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la Legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga la comunicazione a terzi.

(Articolo 6)

(Oneri economici per attuazione protocollo d'intesa)

Dal presente protocollo d'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo:
 - a. decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà operativo fino al _____ e può essere prorogato per ulteriori periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;
 - b. può essere integrato e modificato, esclusivamente in forma scritta, di comune accordo fra le parti anche prima della scadenza, per tener conto di aspetti nuovi che possono emergere nel corso della collaborazione e dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità di collaborazione stessa.
2. Ogni ulteriore comunicazione, anche riferita al precedente comma, potrà avvenire a mezzo indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) specificati all'articolo 3.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.